

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico  
ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1456/2019 RGAC e vertente

**TRA**

Spa in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla  
del presso l'avv. , dal quale è rappresentata e  
difesa come da procura in calce all'atto di appello

**APPELLANTE**

**E**

i, elettivamente domiciliato in  
presso le avv.te a, dalle quali è  
rappresentato e difeso come da procura allegata in calce alla comparsa di risposta

**APPELLATO**



**Oggetto:** Appello avverso sentenza del GdP in materia di rimborso di somme a seguito di estinzione anticipata di mutuo

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata va confermata.

Con sentenza \_\_\_\_\_ il GdP di Napoli ha condannato spa \_\_\_\_\_ a restituire a \_\_\_\_\_ la somma di € 1558,20 pagate a titolo di commissioni di intermediazione e di assicurazione quali oneri accessori del mutuo concesso al \_\_\_\_\_ spa (poi confluita in spa \_\_\_\_\_) tramite la mandataria spa Capitalfin con contratto del 11/11/2008, ma non utilizzati perché il rapporto era stato risolto anticipatamente dal mutuatario nel marzo 2013 in corrispondenza della 50esima rata - oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo e spese di lite; ha proposto appello spa \_\_\_\_\_ chiedendo (a) di dichiarare improcedibile la domanda proposta in primo grado dal \_\_\_\_\_ per non essere stato preventivamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.L.vo 28/2010 (b) dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla domanda accolta in primo grado (c) rigettare la domanda di restituzione delle spese di intermediazione perché qualificabili come costi upfront (d) quanto alle rate insolute, dichiarare che alcuna quota di rimborso mensile risultava insoluta relativamente al finanziamento per cui è causa (e) in ogni caso rigettare la domanda proposta dall'attore in primo grado (f) con vittoria delle spese di lite; si è costituito \_\_\_\_\_ chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello o comunque rigettarlo nel merito, con vittoria delle spese del secondo grado con distrazione; ora la causa va decisa.

L'appellante chiede che la domanda venga dichiarata improcedibile per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5.1 bis D.Lvo 28/2010, ma non considera che nella sentenza impugnata il GdP ha espressamente dichiarato proponibile la domanda per essere stata "preceduta dal tentativo obbligatorio di media conciliazione": spa \_\_\_\_\_ avrebbe perlomeno dovuto asserire che il GdP avesse errato nel ritenere svolto il procedimento di mediazione, e spiegare in cosa avesse errato, per cui questo capo della domanda formulata con l'atto d'appello è inammissibile ex art. 342 cpc.

Nel primo punto del dispositivo della sentenza impugnata, il GdP "Dichiara nulle le clausole contrattuali dirette ad escludere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del contraente ad ottenere la restituzione dei costi non maturati"; con il primo motivo d'appello, spa \_\_\_\_\_ deduce che così decidendo il GdP abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 cpc, perché nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'attore in primo grado non aveva affatto chiesto di dichiarare nulle delle



clausole del contratto di mutuo per cui è causa. Basta però leggere pag. 3 dell'atto di citazione introduttivo, per notare che si chiedeva di dichiarare nulla qualsiasi clausola del contratto per cui è causa che escludesse o limitasse il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, perché vessatoria e contraria a norme imperative; non rileva che tale richiesta, espressamente formulata nel corpo dell'atto di citazione, non fosse stata riportata nelle conclusioni dell'atto stesso: andava presa in considerazione; del resto, se una clausola contrattuale che ostacola l'esercizio di un diritto fondato sul contratto stesso, è nulla, il giudice può rilevare d'ufficio tale nullità ai sensi dell'art. 1421 cc – per cui in nessun caso il GdP, nel dichiarare nulla la clausola in questione, potrebbe aver violato l'art. 112 cpc.

Alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, il GdP pone a fondamento del diritto che intende riconoscere al consumatore, l'art. 3 D.Min. Tesoro 4/7/1992: “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.”, e poi afferma di ritenere che l'art. 125 sexies.1 Tub, per il quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”, sia “una disposizione ricognitiva della disciplina già vigente”, da considerare inderogabile. Con il secondo motivo d'appello si deduce che in tal modo il GdP abbia violato l'art. 11 delle preleggi (“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”), avendo applicato l'art. 125 sexies Tub, entrato in vigore il 19/9/2010, ad un contratto stipulato precedentemente, l'11/11/2008. Ma il GdP non ha affatto applicato retroattivamente l'art. 125 sexies Tub, ed anzi ha dichiarato che si tratta di norma ricognitiva della disciplina già vigente, identificata con l'art. 3 D.Min. Tesoro 4/7/1992: ossia, la norma entrata in vigore successivamente chiarisce il contenuto della norma che già prima era in vigore; quindi il GdP non ha inteso applicare retroattivamente l'art. 125 sexies Tub, e l'appellante avrebbe dovuto spiegare per quale ragione, a suo parere, tale norma non fosse “ricognitiva della disciplina già vigente”.

Con un terzo motivo d'appello, si deduce che l'art. 1.2 del contratto di finanziamento dell'11/11/2008 in base al quale, se il prestito fosse stato anticipatamente estinto, una serie di importi pagati dal mutuatario tra cui le commissioni d'intermediazione e i premi assicurativi non sarebbero stati rimborsabili, non sia nullo come ritenuto dal GdP, ma valido: perché approvato con doppia sottoscrizione, e non viola alcuna normativa vigente quando venne sottoscritto il contratto; in particolare, all'epoca l'art. 125.2 Tub per il quale “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di



patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”; non avendo il Cicer mai effettivamente integrato il contenuto precettivo della norma, non sussisteva alcun diritto del mutuatario ad una riduzione del costo complessivo del credito, e tale diritto è stato sancito solo successivamente dall'art. 125 sexies Tub – così come solo l'art. 22.15 quater L. 221/2012 ha sancito: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.”. In proposito, si osserva quanto segue. Come si è visto, al presente caso non può applicarsi direttamente l'art. 125 sexies Tub ( in base al cui primo comma: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."); il contratto per cui è causa è stato stipulato nel novembre 2008, prima che il D.L.vo 141/2010 introducesse appunto l'art. 125 sexies nel Tub. Tuttavia, l'art. 3.1 D.Min. Tesoro 8/7/1992 stabilisce "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.", ossia nei rapporti di credito al consumo, il mutuatario che estingue anticipatamente deve pagare gli oneri maturati sino a quel momento, il che significa che se ha anticipatamente pagato oneri in misura maggiore, ha diritto che gli vengano rimborsati. Inoltre, l'art. 125.2 Tub nel testo vigente prima del D.L.vo 141/2010 stabiliva: "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR."; quest'ultima norma è effettivamente applicabile al presente caso, anche se il Cicer non ne ha mai specificato le modalità applicative, perché stabilisce un diritto, che come tale deve poter essere esercitato pure qualora l'organo delegato non abbia adempiuto all'obbligo di integrare il contenuto del riconoscimento del diritto stesso. Spetta al giudice applicare dunque l'art. 125.2 Tub nel testo previgente, e ciò non può che essere fatto alla luce dell'art. 125 sexies Tub entrato in vigore successivamente alla



stipula del contratto per cui è causa: una norma che di fatto interpreta autenticamente il significato di "equa riduzione del costo complessivo del credito". Ora, è logico che debbano essere restituiti al mutuatario gli oneri da questo pagati in previsione di una durata del contratto, superiore a quella effettiva. Non può essere applicato il punto 1.2 del contratto del novembre 2008, nella parte in cui esclude che in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati al punto 1.1 lettere da a) a f) (tra cui commissioni di intermediazione e premi assicurativi) non possano essere rimborsati al mutuatario - nella misura in cui tale clausola contrattuale riduce il diritto del mutuatario all'equa riduzione del costo complessivo del credito; infatti, l'art. 125 Tub rientra nel titolo VI del Testo Unico Bancario, le cui norme, ai sensi dell'art. 127 Tub, possono essere derogate solo in senso più favorevole al cliente. In base alla sentenza dell'11/9/2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa a conclusione del giudizio 383/2018, "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.", senza distinguere tra costi up front (sostenuti per attività svolte completamente quando il contratto è stato concluso) e recurring (relativi a benefici per il mutuatario destinati a prolungarsi per tutta la durata del rapporto). L'art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE recita: "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", e tale testo sostanzialmente coincide con quello dell'art. 125 sexies. 1 Tub: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."; e si è visto che legittimamente l'art. 125 .2 Tub, nel testo vigente quando venne stipulato il contratto per cui è causa, va interpretato alla luce della norma sopravvenuta, il cui testo è perfettamente compatibile con quello della norma previgente, ma più specifico. Del resto, nella sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/9/2019 si precisa: "occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». 28 Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso



anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi.»; dunque, la precedente normativa europea, che nell'ordinamento italiano era stata trasfusa dall'art. 125.2 TUB nel testo ante 2010, ha trovato precisazione nell'attuale direttiva, trasfusa nell'ordinamento italiano nel vigente art. 125 sexies TUB: il che vuol dire, come sopra evidenziato, che la portata dell'art. 125.2 previgente Tub è stata precisata dall'attuale art. 125 sexies, il quale non ha innovato la precedente disciplina, ma ne ha solo chiarito, esplicitato, il contenuto.

Tutto quanto sin qui detto, non può non valere anche per i costi assicurativi: l'art. 1896 cc (in base al quale: “Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.”) non è una norma inderogabile, ed i costi assicurativi rientrano senz'altro nel più ampio concetto di “costo complessivo del credito”, che una norma inderogabile, interpretata come sopra si è visto, impone di rimborsare pro rata temporis al mutuatario che estingue anticipatamente il rapporto. E comunque l'art. 1896 cc si riferisce al rapporto tra l'assicuratore e chi ha stipulato il contratto di assicurazione, che in questo caso è stata spa \_\_\_\_\_ n quale mandataria di spa \_\_\_\_\_.a  
 qui si discute invece del diritto del mutuatario a vedersi rimborsati i costi addebitatigli dal mutuante.

Infine, spa \_\_\_\_\_ si riporta ad argomentazioni contenute nella propria comparsa di risposta di primo grado, ma come motivo d'appello questo è inammissibile: come afferma Cass. 25308/2014 si può “ritenere assolto l'onere di specificazione dei motivi d'appello quando il rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado (operato dall'appellante) non abbia costituito un mero richiamo "per relationem", ma si sia coniugato con l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza.”, espressa censura che in questo caso non c'è stata (il principio vale anche per il rinvio alla comparsa di risposta di primo grado). In ogni caso, poiché l'appellante nel rinviare alla comparsa di risposta in primo grado ha accennato alla questione “assoluta carenza di legittimazione passiva”, si precisa quanto segue.

Le rate che \_\_\_\_\_ ni si obbligò a pagare a spa \_\_\_\_\_, 120 rate da € 160 ciascuna per un totale di € 19200, comprendevano la commissione d'intermediazione ed il premio assicurativo, cosicché è proprio l'odierna appellante che instaurò il rapporto contrattuale con il \_\_\_\_\_: per il pagamento di tali somme; dunque, è inevitabile che l' “equa riduzione del costo complessivo del credito” cui ha diritto il mutuatario nei confronti della mutuante, includa questi oneri, che il \_\_\_\_\_ ii, si ripete, pagò a spa \_\_\_\_\_ e non a spa Capitalfin, che nel rapporto contrattuale agiva



quale mandataria della mutuante, e nemmeno alla compagnia assicurativa .  
 L' , con la quale fu proprio spa in quale mandataria di spa  
 a stipulare la polizza, come si ricava da una comunicazione  
 della compagnia assicurativa del 13/11/2008. Si ripete, è l'appellante che ha incassato  
 le somme dal ; ed è dunque l'appellante a doverle restituire, salvi i propri  
 rapporti interni con spa . Quanto all'art. 22.15  
 quater L. 221/2012, che stabilisce un rapporto diretto tra compagnia assicurativa e  
 mutuatario, è una norma entrata in vigore dopo che era stato stipulato il contratto per  
 cui è causa.

Come si vede, nessuno dei motivi d'impugnazione può essere accolto, e la sentenza  
 impugnata va confermata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si  
 liquidano come in dispositivo.

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico  
 , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1456/2019  
 RGAC tra: spa , appellante;  
 i, appellato; così provvede:

- 1) Conferma la sentenza impugnata;
- 2) Condanna spa a rimborsare al e le spese del presente grado,  
 che liquida in € 2100, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore  
 delle avv.te Cira Nunziata e Antonia Sorrentino.

Così deciso in 20 Il giudice unico

